



# MANUALE PER LE IMPORTAZIONI

Istruzioni per l'importazione di prodotti bio per la  
commercializzazione con la Gemma

Versione del 09.01.2020



# Introduzione

Con la Gemma, Bio Suisse ha fissato un elevato standard di qualità per i prodotti biologici. Questo vale anche per i prodotti importati destinati al canale Gemma per i quali Bio Suisse richiede una certificazione secondo le direttive Bio Suisse sia per la coltivazione sia per il commercio ed eventuali fasi di trasformazione. Prima di autorizzare la commercializzazione con il marchio Gemma della merce, Bio Suisse verifica il flusso delle merci e il rispetto dei requisiti di tutti i livelli all'estero e di ogni partita importata.

Dato che per gli importatori ciò comporta anche un certo impegno, mettiamo a loro disposizione il presente manuale per l'importazione con un formulario di autocontrollo che permette di scoprire rapidamente quali passi sono necessari prima della prevista importazione.

Per l'importazione di prodotti certificati secondo le direttive Bio Suisse vanno inoltre adempite in ogni caso le prescrizioni dell'Ordinanza svizzera sull'agricoltura biologica.

## Breve riassunto dei requisiti

Come importatori di prodotti bio per la commercializzazione con la Gemma necessitate di:

- un contratto di licenza o di produzione con Bio Suisse con il corrispondente allegato e un'autorizzazione d'importazione (cfr. direttive parte I, cap. 2);
- un prodotto certificato secondo le direttive Bio Suisse, rispettivamente fornitori certificati secondo le direttive Bio Suisse (tutti i livelli interessati dalla coltivazione fino all'esportazione devono disporre di una certificazione secondo le direttive Bio Suisse);
- Una conferma di conformità Gemma deve essere presente nel Bio Suisse Supply Chain Monitor (SCM) per ogni partita di merce importata.

### **Obbligo di diligenza dell'importatore:**

Il licenziatario deve garantire che il flusso delle merci possa essere documentato attraverso tutti i livelli della catena commerciale e di trasformazione fino al produttore della materia prima. Tutti i produttori e tutti i livelli della catena commerciale e di trasformazione devono essere certificati secondo le direttive Bio Suisse.

# Indice

Introduzione.....	1
Indice .....	2
1. Requisiti di base .....	3
2. Certificazione all'estero .....	4
3. Conferma Gemma per prodotti BIOSUISSE ORGANIC importati .....	4
4. Limitazione delle importazioni di Bio Suisse.....	6
5. Requisiti dell'Ordinanza bio.....	10
6. Elenco delle associazioni di produttori direttamente riconosciute .....	11
7. Analisi dei residui per le importazioni di prodotti BIOSUISSE ORGANIC.....	13

# 1 Requisiti di base

## Formulario di autocontrollo

Domanda	Documento per la verifica	si	no	Misure:
1. È a disposizione un contratto di licenza o di produzione con Bio Suisse?	Contratto di licenza o di produzione Gemma	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	In caso negativo: contattare Bio Suisse- resp. inoltrare un'apposita domanda.
2. Licenziatario: il prodotto figura nell'allegato al contratto di licenza?	Allegato al contratto di licenza	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	In caso negativo: inoltrare domanda di licenza
3. Licenziatario: nell'allegato al contratto di licenza è vistato il campo „importazione“ accanto al prodotto?	Allegato al contratto di licenza	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	In caso negativo: inoltrare domanda di licenza
4. TUTTE le aziende della filiera (coltivazione, trasformazione, commercio) dispongono di una certificazione secondo le direttive Bio Suisse valida risp. la materia prima proviene da un'associazione di produttori direttamente riconosciuta (vedi elenco nel capitolo 6)?	Certificato Bio Suisse o certificato dell'associazione	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	In caso negativo: i fornitori devono essere certificati da ICB AG o bio.inspecta (vedi capitolo 2. Certificazione all'estero)

Link utile:

<http://www.bio-suisse.ch/it/licenzaperlagemma.php>

## 2 Certificazione all'estero

### **Certificazione di aziende estere secondo le direttive Bio Suisse**

La certificazione di aziende biologiche estere (agricoltura, raccolta selvatica, acquacoltura, apicoltura, trasformazione, commercio e stoccaggio) secondo le direttive Bio Suisse viene eseguita dagli organismi di certificazione svizzeri International Certification Bio Suisse AG (ICB, [www.icbag.ch](http://www.icbag.ch)), affiliata Bio Suisse e da bio.inspecta AG ([www.bio-inspecta.ch](http://www.bio-inspecta.ch)).

ICB collabora con organismi di controllo nazionali e internazionali. Elenco: [www.icbag.ch](http://www.icbag.ch) -> organismi di controllo. bio.inspecta certifica solo aziende controllate dalla stessa o da un organismo di controllo riconosciuto (da Bio Suisse) con il quale ha stipulato un subcontratto. Elenco: <http://www.bio-suisse.ch/it/organismidicontrollo.php>.

La certificazione dell'intera catena di produzione secondo le direttive Bio Suisse è il presupposto per poter contrassegnare il prodotto con il marchio Gemma.

Le aziende certificate secondo le direttive Bio Suisse fuori della Svizzera possono utilizzare la designazione e il logo «BIOSUISSE ORGANIC». I prodotti pensati per l'esportazione in Svizzera devono essere adeguatamente contrassegnati sui contenitori, sulle bolle di consegna e sulle fatture. Sui contenitori da esportazione deve essere utilizzato il logo.

Importante: all'interno della Svizzera e in caso di esportazione fuori dalla Svizzera, BIOSUISSE ORGANIC (designazione e logo) non può essere utilizzato.

Panoramica delle certificazioni necessarie secondo l'azienda vedi allegato alla parte V, cap. 3.1.6: <https://www.bio-suisse.ch/it/documenti.php>

## 3 Conferma Gemma per prodotti BIOSUISSE ORGANIC importati

Per ogni partita di merce importata per essere commercializzata con la Gemma deve essere presente nel Bio Suisse Supply Chain Monitor (SCM) una conferma elettronica relativa alla conformità Gemma del flusso delle merci. <https://international.biosuisse.ch/it/homepage>

### **Procedimento nel SCM:**

1. Esportatore: esecuzione della transazione nel SCM con i dati relativi alla merce fornita.
  2. Importatore: verifica della transazione.
  3. Bio Suisse: verifica e conferma della conformità Gemma. L'elaborazione di una transazione da parte di Bio Suisse avviene entro 5 giorni lavorativi.
- Nei limiti del possibile gli importatori dovrebbero commercializzare la merce solo dopo che Bio Suisse ne ha confermato la conformità.
  - Termine per l'inoltro per tutte le forniture: al più tardi entro sei settimane dopo l'importazione.

### **TRACES:**

Per quanto riguarda il flusso delle merci provenienti da paesi terzi (fuori dall'Europa) e importate direttamente in Svizzera, deve essere registrato un certificato di controllo in TRACES. Questo appare nel SCM alla voce «C. Informazioni aggiuntive» e l'importazione può essere confermata da Bio Suisse solo quando si risponde a questo punto con «Sì».

**Informazioni e registrazione:**

Ulteriori informazioni, processi e linee guida SCM per esportatori, importatori e uffici di controllo sono disponibili all'indirizzo [international.biosuisse.ch/it/homepage](https://international.biosuisse.ch/it/homepage)

## 4 Limitazione delle importazioni di Bio Suisse

Bio Suisse limita i contrassegni Gemma sui prodotti stranieri. Le restrizioni delle importazioni ad oggi sono state regolate nell'«Allegato alla parte V Principi e obiettivi», mentre dal 01.01.2020 esse compaiono nella nuova prescrizione «Restrizioni alle importazioni di Bio Suisse». Le attuali restrizioni alle importazioni sono elencate all'cap. 2.1 «Restrizioni specifiche alle importazioni».

Tutti i prodotti di importazione e le loro provenienze che non possono essere valutati ai sensi dell'cap. 2.1 «Restrizioni specifiche alle importazioni», o le loro eccezioni, vengono valutati nuovamente mediante i «Criteri per la valutazione dei prodotti di importazione» di cui all'cap. 2.2.

Nuova prescrizione «Restrizioni alle importazioni di Bio Suisse» vedi Direttive Parte 5, cap. 2: <https://www.bio-suisse.ch/it/documenti.php>

### 2 Restrizioni alle importazioni di Bio Suisse

Le restrizioni alle importazioni si basano sui principi e sugli obiettivi di cui alla parte V. Nella presente prescrizione le restrizioni alle importazioni sono regolate nel dettaglio.

#### 2.1 Restrizioni specifiche alle importazioni

##### 2.1.1 Priorità della produzione locale

Per i prodotti il cui approvvigionamento può essere coperto dalla produzione svizzera in parte o nella maggior parte, valgono le seguenti norme d'importazione:

- Norme d'importazione statali: ad esempio verdura fresca
- Accordi specifici sui prodotti Bio Suisse/settore: cereali panificabili e foraggeri, bacche e ciliegie congelate
- Singole autorizzazioni di importazione Bio Suisse necessarie: prodotti di animali terrestri, trote, frutta e prodotti a base di frutta indigena (mele, pere, prugne), bacche coltivate e ciliegie per essere consumate fresche, monarda, funghi coltivati freschi ed essiccati, succo di carota, farro verde, glume di farro spelta, crusca, patate da consumo, fiocchi di patate, luppolo/luppolo in pellets, zucchero di barbabietola

##### 2.1.2 Priorità della trasformazione locale

L'importazione di prodotti interamente trasformati è permessa solo in casi eccezionali. I prodotti interamente trasformati comprendono tutti i prodotti importati che non devono essere trasformati ulteriormente prima di essere consegnati ai consumatori.

I prodotti interamente trasformati vengono controllati singolarmente (nell'ambito dell'esame della domanda di licenza) e hanno obbligo di motivazione. A questi appartengono in particolare anche i prodotti dell'industria molitoria (incl. sgranatura del farro), alcolici, il confezionamento di prodotti di commercianti al dettaglio e la mescolatura di vari ingredienti.

È possibile derogare al principio della protezione della trasformazione svizzera se il prodotto trasformato aumenta l'interesse generale per l'assortimento Gemma e la sua attrattiva, se non delude le aspettative dei consumatori e se in Svizzera non vi sono aziende di trasformazione in grado di fabbricare i prodotti corrispondenti.

Le specialità con il riconoscimento AOP/GUB o con un'altra chiara denominazione di origine hanno la precedenza.

Se in Svizzera esiste una sola alternativa alla fabbricazione del prodotto interessato, Bio Suisse può esaminare caso per caso l'ammissione di aziende estere a completamento dell'offerta.

Per monoproducti importati, le trasformazioni semplici sono consentite direttamente nel paese di origine a fini di preservazione della qualità del prodotto. Le trasformazioni semplici comprendono, ad esempio, essiccare, congelare, denocciolare, pulire, dividere, spremere, farcire e confezionare in grandi contenitori.

### 2.1.3. Priorità dei prodotti freschi dall'Europa e dagli stati del bacino del Mediterraneo

I prodotti freschi (frutta, verdura, erbe e funghi freschi), i succhi di frutta, la polpa e i prodotti surgelati che devono essere importati da paesi non europei o non facenti parte del bacino del Mediterraneo, possono essere contrassegnati con la Gemma solo in casi eccezionali. Le eccezioni sono costituite dai prodotti che, per motivi climatici, non possono essere coltivati in quantità sufficienti o affatto in Europa (cfr. cartina alla fine della presente prescrizione) o nei paesi del bacino del Mediterraneo. Le eccezioni vengono esaminate secondo i criteri di cui al cap. 2.2.

I prodotti autorizzati vengono riportati nella lista aggiornata dei prodotti di importazione, insieme alle rispettive restrizioni: <https://international.biosuisse.ch/fr/rohstoffe>

### 2.1.4 Priorità dei foraggi provenienti dall'Europa

Dal 01.01.2019, i foraggi Gemma devono provenire di regola da produzione europea (cfr. cartina dei paesi alla fine della presente prescrizione). Fanno eccezione i sottoprodotti dell'industria alimentare locale ottenuti da materie prime importate da paesi non facenti parte dell'Europa. Bio Suisse può rilasciare autorizzazioni speciali per mangimi Gemma provenienti da paesi non facenti parte dell'Europa. Le autorizzazioni speciali vengono esaminate secondo i criteri di cui al cap. 2.2.

## 2.2. Criteri per la valutazione dei prodotti di importazione

Prodotti e origini non inclusi nel cap. 2.1 «Restrizioni specifiche alle importazioni» vengono valutati in base ai criteri che seguono. Tali criteri valgono anche per la valutazione delle eccezioni sulle restrizioni specifiche alle importazioni di cui al cap. 2.1. Gli organi di Bio Suisse competenti secondo le descrizioni delle funzioni decidono sistematicamente sulla base di tali criteri quali prodotti di importazione possono essere contrassegnati con la Gemma. È decisiva la valutazione complessiva di tutti i blocchi di criteri a-e. In aggiunta a ciò, il prerequisito fondamentale rimane sempre il rispetto delle direttive Bio Suisse.

### a. Disponibilità in Svizzera

Principio di valutazione: maggiore è la disponibilità in Svizzera, tanto più Bio Suisse valuta un prodotto di importazione come critico per l'immagine. Decisiva è la valutazione complessiva.

Criteri:

- Coltivazione/produzione in Svizzera
- Quantità/stagionalità (ad esempio in generale, variazioni annuali, progetti a sostegno della produzione)
- Caratteristiche del prodotto (qualità ecc.)

### b. Politica dell'assortimento

Principio di valutazione: più alto è l'arricchimento dell'assortimento e il potenziale di crescita della vendita dei prodotti svizzeri Gemma e più positiva è la valutazione. Decisiva è la valutazione complessiva.

Criteri:

- Attrattiva dell'assortimento Gemma
- Visibilità Gemma nel punto vendita
- Influenza sul potenziale di vendita dei prodotti svizzeri Gemma (ad esempio il prodotto di importazione quale materia prima del prodotto trasformato)
- Potenziale di mercato del prodotto di importazione (ad esempio in generale, nicchie di mercato/lacune di mercato)
- Prodotti europei biologici alternativi/convenzionali

### c. Disponibilità in Europa e nei paesi del bacino del Mediterraneo

Principio di valutazione: in base al principio secondo cui deve essere privilegiata l'importazione dai paesi vicini, le distanze di trasporto lunghe sono valutate in modo critico. Quanto maggiore è la disponibilità in Europa (cfr. cartina alla fine della presente prescrizione) e negli stati del bacino del Mediterraneo, tanto più Bio Suisse valuta un prodotto di importazione da paesi più lontani come critico per l'immagine. Decisiva è la valutazione complessiva.



Criteri:

- Possibilità di coltivazione/produzione in Europa/stati del bacino del Mediterraneo
- Quantità/stagionalità (ad esempio in generale, variazioni annuali, progetti a sostegno della produzione)
- Caratteristiche del prodotto (qualità ecc.)

#### **d. Sostenibilità di prodotti provenienti da paesi non facenti parte dell'Europa o del bacino del Mediterraneo**

Principio di valutazione: quanto maggiore è la disponibilità del prodotto in Europa e negli stati del bacino del Mediterraneo, tanto più le aziende e i progetti di produzione esterni devono distinguersi in materia di prestazioni per la sostenibilità, al di là delle direttive Bio Suisse. Se un prodotto non è disponibile in Europa/stati del bacino del Mediterraneo, si rinuncia di regola all'esame della sostenibilità. Decisiva è la valutazione complessiva.

Criteri:

A Ecologia

- Acqua (regione, azienda, prodotto)
- Clima (emissioni di gas a effetto serra)
- Consumo energetico e materiale (ad esempio trasporto, consumo energetico e di materiali)
- Suolo (ad esempio fertilità, erosione)
- Biodiversità

B Buona gestione aziendale

- Gestione aziendale e della sostenibilità (ad esempio dichiarazioni di impegno per iscritto, gestione della sostenibilità, certificazioni aggiuntive come, ad esempio, FairTrade)
- Gestione dei rischi (ad esempio rischi interni/esterni, sicurezza sul lavoro)
- Responsabilità aziendale, partecipazione e trasparenza (ad esempio prevenzione dei conflitti, proprietà)
- Gestione della sostenibilità (ad esempio infrastrutture sociali, culturali ed ecologiche per collaboratori e parenti)

C Resilienza economica

- Economia locale (ad esempio struttura aziendale: piccola impresa, cooperativa, grande gruppo; forma giuridica)

D Equo e solidale

- Responsabilità sociale (principi: parte V, cap. 3.3)
- Prassi commerciale responsabile (principi: «Codice di condotta per una prassi commerciale responsabile nell'importazione di prodotti Gemma»; relazioni commerciali di lunga data, garanzia d'acquisto, commercio equo e trasparente, impegno da parte dell'importatore)

#### **e. Credibilità**

Principio di valutazione: il prodotto e l'origine sono analizzati in base al rischio di ledere la credibilità di Gemma. Maggiore è il rischio di danneggiarne la credibilità, tanto più Bio Suisse valuta il prodotto di importazione come critico per l'immagine. Decisiva è la valutazione complessiva.

Criteri:

- Aspettative nei confronti di Gemma (ad esempio da parte dei consumatori e produttori Bio Suisse)
- Autenticità
- Ecologia (ad esempio distanza di trasporto, utilizzo delle risorse, imballaggio)
- Stagionalità
- Equo e solidale (ad esempio regioni di coltivazione/prodotti che vengono percepiti in modo critico)
- Ambiente politico (ad esempio zone di conflitto, corruzione nel settore pubblico)
- Materie prime critiche (ad esempio prodotti che vengono percepiti negativamente dall'opinione pubblica/dai media)



**Definizione di Europa:**

## 5 Requisiti dell'Ordinanza bio

Il requisito fondamentale per l'importazione di prodotti biologici è l'osservanza dell'Ordinanza bio svizzera. Giusta l'Ordinanza bio, per l'importazione di prodotti biologici devono essere adempiute determinate condizioni. Occorre distinguere fra due casi:

1. Prodotti provenienti da un Paese che figura nell'elenco dei Paesi (Argentina, Australia, Cile, Costa Rica, stati membri dell'UE, India, Israele, Giappone, Canada, Nuova Zelanda, Tunisia, USA)
  - La certificazione deve essere eseguita da un ente di controllo che figura nell'elenco dei Paesi (allegato 4 dell'Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica).
2. Prodotti provenienti da un altro Paese
  - La certificazione deve essere effettuata da parte di un organismo di certificazione o da un'autorità di controllo riconosciuti dal DEFR. La lista si trova nell'allegato 4a dell'Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica.

### Certificati di controllo

Per le importazioni da paesi non facenti parte dell'UE vige l'obbligo di certificato di controllo. Il certificato di controllo viene redatto tramite il sistema di informazione TRACES dell'UE (cfr. Ordinanza sull'agricoltura biologica, art. 24 e Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica, art. 16a-f).

Il certificato di controllo va rilasciato:

- a. dall'autorità o ente di certificazione del produttore o trasformatore
- b. se non è il produttore o il trasformatore bensì un'altra impresa che esegue l'ultima fase della trasformazione: dall'autorità o dall'ente di certificazione dell'impresa.

### Importazione e vendita di prodotti ottenuti nel quadro della conversione all'agricoltura biologica

L'importazione di prodotti derivati dalla conversione all'agricoltura biologica è soggetta a forti restrizioni. Le restrizioni sono riportate nell'allegato 4 e 4a dell'Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica.

### Contatto

Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)  
 Sezione promozione della qualità e delle vendite  
 Schwarzenburgstrasse 165  
 3003 Bernatel. 058 462 25 11  
 fax 058 462 26 34  
 e-mail info@blw.admin.ch  
 sito internet www.blw.admin.ch

### Link utili

Ordinanza Bio	<a href="http://www.admin.ch/ch/i/sr/c910_18.html">www.admin.ch/ch/i/sr/c910_18.html</a>
Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica	<a href="http://www.admin.ch/ch/i/sr/c910_181.html">www.admin.ch/ch/i/sr/c910_181.html</a>

## 6 Associazioni di produttori direttamente riconosciute

Oltre ai prodotti di aziende individuali, Bio Suisse può riconoscere anche prodotti di associazioni di produttori le cui direttive sono considerate equivalenti alle direttive Bio Suisse. Bio Suisse decide di caso in caso se un'associazione di produttori può essere riconosciuta direttamente. Il criterio principale è che le direttive dell'associazione e la prassi di riconoscimento siano riconosciute come equivalenti alle direttive e alla prassi di riconoscimento di Bio Suisse.

In caso di decisione positiva Bio Suisse stipula un accordo di collaborazione con l'associazione di produttori nel quale sono disciplinati i dettagli della collaborazione.

I prodotti certificati dalle associazioni di produttori elencate nell'allegato alla parte V art. 3.1.7 sono direttamente riconosciuti da Bio Suisse alle **seguenti condizioni**:

- Si tratta di prodotti vegetali.
- Si tratta di materie prime o di materie prime stoccate o ulteriormente trasformate su incarico del produttore senza aggiunta di altri ingredienti o additivi;
- Le aziende di trasformazione e le imprese commerciali a valle delle aziende agricole devono essere certificate secondo le direttive Bio Suisse.

I magazzini contoterzisti certificati dalle associazioni agricole ricadono generalmente sotto il riconoscimento diretto e non devono essere certificate secondo le direttive Bio Suisse.

Associazione		Limitazioni
<p><b>Erde &amp; Saat</b> Ritterstrasse 8, A-4451 Garsten tel. 0043 7252 21 221; e-mail: <a href="mailto:kontakt@erde-saat.at">kontakt@erde-saat.at</a>, <a href="http://www.erde-saat.at">www.erde-saat.at</a></p>		<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ produzione di funghi</li> <li>▪ produzione di piante ornamentali</li> <li>▪ produzione in serra</li> </ul> <p>vale esclusivamente per i prodotti provenienti dall'Austria</p>
<p><b>BIO AUSTRIA</b> Auf der Gugl 3, A-4021 Linz, Tel. 0043 732 654 884 ; E-mail: <a href="mailto:office@bio-austria.at">office@bio-austria.at</a>, <a href="http://www.bio-austria.at">www.bio-austria.at</a></p>		<p>L'inoltro dei certificati dei lotti, del commercio e dei prodotti BIO AUSTRIA è obbligatorio.</p> <p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ produzione di funghi</li> </ul> <p>Prodotti di aziende associate a BIO AUSTRIA in Austria o nei Paesi vicini</p>
<p><b>Biopark e.V.</b> Rövertannen 13, D-18273 Güstrow Tel. 0049 03843 24 50 30 E-mail: <a href="mailto:info@biopark.de">info@biopark.de</a>, <a href="http://www.biopark.de">www.biopark.de</a></p>		<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione in serra</li> <li>• viticoltura</li> </ul> <p>Vale esclusivamente per i prodotti provenienti dalla Germania.</p>
<p><b>Verbund Ökohöfe e.V.</b> Windmühlenbreite 25d, D-39164 Wanzleben Tel. 0049 392 095 379 9; E-mail: <a href="mailto:verbund-oekohoefe@t-online.de">verbund-oekohoefe@t-online.de</a>, <a href="http://www.verbund-oekohoefe.de">www.verbund-oekohoefe.de</a></p>		<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ produzione di funghi</li> <li>▪ produzione di piante ornamentali</li> <li>▪ viticoltura</li> </ul> <p>vale esclusivamente per i prodotti provenienti dalla Germania</p>
<p><b>Biokreis e.V.</b> Stelzlhof 1, D-94034 Passau Tel. 0049 851 756 500; E-mail: <a href="mailto:info@biokreis.de">info@biokreis.de</a>, <a href="http://www.biokreis.de">www.biokreis.de</a></p>		<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ produzione di funghi</li> <li>▪ produzione di piante ornamentali</li> </ul> <p>vale esclusivamente per i prodotti provenienti dalla Germania</p>
<p><b>Bioland e.V.</b> Kaiserstr. 18, D-55116 Mainz Tel. 0049 613 123 979 0; E-mail: <a href="mailto:info@bioland.de">info@bioland.de</a>, <a href="http://www.bioland.de">www.bioland.de</a></p>		<p>Prodotti di aziende associate a Bioland e.V. in Germania e delle superfici vicine alla frontiera all'estero o in Italia (Alto Adige)</p>
<p><b>Demeter e.V.</b> Brandschneise 2, D-64295 Darmstadt Tel. 0049 615 584 690; E-mail: <a href="mailto:info@demeter.de">info@demeter.de</a>, <a href="http://www.demeter.de">www.demeter.de</a></p>		<p>vale esclusivamente per i prodotti provenienti dalla Germania</p>
<p><b>Gäa e.V.</b> Brockhausstrasse 4, D-01099 Dresden Tel. 0049 351 401 238 9; E-mail: <a href="mailto:info@gaea.de">info@gaea.de</a>, <a href="http://www.gaea.de">www.gaea.de</a></p>		<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ produzione di piante ornamentali</li> </ul> <p>vale esclusivamente per i prodotti provenienti dalla Germania</p>
<p><b>Naturland - Verband für ökologischen Landbau e.V.</b> Kleinhaderner Weg 1, D-82166 Gräfelfing Tel. 0049 898 980 820; E-mail: <a href="mailto:naturland@naturland.de">naturland@naturland.de</a>, <a href="http://www.naturland.de">www.naturland.de</a></p>	Germania	<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ produzione in serra</li> </ul> <p>vale esclusivamente per i prodotti provenienti dalla Germania</p>

# 7 Analisi dei residui per le importazioni di prodotti BIOSUISSE ORGANIC

Per le seguenti colture, risp. Paesi di provenienza, esiste un elevato rischio di residui:

- soia, granoturco, colza, alfalfa, semi di lino, semi di senape, papaia, riso, canna da zucchero e barbabietola da zucchero per quanto riguarda OGM
- semi di zucca e prodotti a base di semi di zucca per quanto riguarda contaminanti organoclorurati
- prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari per quanto riguarda la radioattività
- prodotti provenienti da Ucraina, Russia, Kazakistan, Cina e Moldavia per quanto riguarda i pesticidi
- prodotti provenienti dall'India (sesamo, soia e semi di lino) per quanto riguarda i pesticidi

## 1. Requisiti generali

- I campioni da analizzare vanno prelevati da merce effettivamente importata (prelievo di campioni in Svizzera).
- Sono possibili analisi collettive almeno una volta per anno civile, composti da unità ragionevoli dello stesso prodotto.
- Occorre assicurare che in caso di residui possano essere eseguite analisi singole delle singole forniture.
- Il rapporto di analisi deve poter essere messo inequivocabilmente in relazione con la fornitura, p. es. indicando il numero di partita.
- Le analisi vanno eseguite in un laboratorio in Svizzera o in un laboratorio riconosciuto da Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) e.V. (laboratorio accreditato con metodi che devono interessare il settore accreditato del laboratorio, p. es. ISO 17025). Le analisi relative a OGM possono essere eseguite in un laboratorio riconosciuto da BNN se l'analisi OGM viene eseguita nel settore accreditato del laboratorio.
- I risultati positivi delle analisi vanno notificati immediatamente all'ente di certificazione (giusta contratto stipulato con l'ente di certificazione) e a Bio Suisse (mediante formulario relativo alla notifica di residui; scaricabile dal sito [www.bio-suisse.ch](http://www.bio-suisse.ch) ↳ Trasformatori e commercianti ↳ Residui ↳ Procedimento in caso di residui).
- Se il procedimento descritto in singoli casi non è attuabile, su richiesta sono possibili autorizzazioni speciali.

### Requisiti relativi alla documentazione delle analisi:

Il rispetto dei requisiti viene verificato periodicamente. A questo scopo devono essere a disposizione i seguenti documenti da inoltrare su richiesta:

- Tutti i risultati delle analisi, inclusa la prova che tutti i requisiti relativi alle analisi (limite di quantificazione (limit of quantification LOQ), elenco delle sostanze attive, ecc.) sono stati rispettati.
- Descrizione del prelievo del campione, almeno:
  - data del prelievo
  - nome della persona che ha eseguito il prelievo
  - luogo del prelievo (prima o dopo la ricezione, dopo la trasformazione, dopo il reimballaggio, ecc.)
  - modalità di prelievo (rappresentativo risp. casuale/mirato)

## 2. Requisiti particolari

### 2.1 Colture OGM

#### a. Soia, granoturco e colza

**Di ogni partita importata di soia (incl. latte di soia), granoturco e colza** nonché i loro prodotti provenienti **da tutti i Paesi** vanno analizzati campioni mediante screening di OGM.

#### b. Alfalfa, semi di lino, semi di senape, papaia, riso, canna da zucchero e barbabietola da zucchero

In caso di importazioni di alfalfa, semi di lino, semi di senape, papaia, riso e canna da zucchero nonché dei loro prodotti provenienti dai Paesi che figurano nel seguente elenco vanno eseguite analisi mediante screening di OGM:

- alfalfa: di ogni partita importata dagli USA
- semi di lino: almeno un controllo casuale di una partita importata all'anno da Canada e USA.
- semi di senape: almeno un controllo casuale di una partita importata all'anno da tutti i Paesi.
- papaia: di ogni partita importata dalle Hawaii e dagli USA; almeno un controllo casuale di una partita importata all'anno per importazioni da Cina e Thailandia
- riso: almeno un campione all'anno per importazioni dalla Cina

- canna da zucchero: prodotti ottenuti dalla canna da zucchero provenienti dall'Indonesia e dal Brasile secondo il procedimento c) Prodotti fortemente lavorati.
- barbabietola da zucchero: di ogni partita importata dal Canada

Ulteriori informazioni sono disponibili su: <https://www.bio-suisse.ch/it/senzatecnologiageneticaogm.php>

### c. Prodotti fortemente lavorati

Per l'importazione di prodotti fortemente lavorati il cui DNA a causa della trasformazione è in parte o completamente degradato l'azienda produttrice è tenuta a provare l'assenza di OGM nelle materie prime. Ciò sarà verificato nel quadro della certificazione annuale Bio Suisse dell'azienda di produzione.

Esempi:

- olio raffinato di colza, granoturco o soia
- gallette di mais
- amido di mais/amido di mais ceroso
- lecitina di soia, salsa di soia
- estrusi, glucosio, maltosio, destrosio di mais
- zucchero di canna, melassa e caramello istantaneo di canna da zucchero, rum

### d. Requisiti relativi alle analisi e ai metodi analitici

Il limite di rilevazione/rivelazione degli apparecchi per analisi deve essere pari ad almeno lo 0,1 % (promotore 35S e terminatore NOS) sia per le analisi qualitative PCR sia per le analisi quantitative PCR. Se dalle analisi qualitative di PCR risulta la presenza di OGM vanno eseguite un'analisi quantitativa di PCR e un'identificazione.

## 2.2 Semi di zucca e prodotti a base di semi di zucca

Di ogni partita importata di semi di zucca e di prodotti a base di semi di zucca (ad eccezione di semi non destinati al consumo) vanno prelevati campioni per verificare la presenza di contaminanti organoclorati.

- Requisiti relativi alle analisi:  $LOQ \leq 0.01$  mg/kg
- Il campione deve essere analizzato per verificare la presenza dei seguenti contaminanti organoclorati: aldrina, isomeri di clordano, isomeri di DDD, isomeri di DDE, isomeri di DDT, dicofol, dieldrina, isomeri di endosulfan, solfati di endosulfan, endrin, HCB, HCH, eptacloro, epossido di eptacloro (cis e trans), isodrina, lindan, metoxi cloro, mirex, oxiclordano, tetradifon. Per quanto riguarda gli isomeri vanno analizzati tutti gli isomeri presenti.

## 2.3 Prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari

Per i prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari (ad esempio Chernobyl, Fukushima) vanno eseguite analisi per la radioattività ai sensi dei requisiti riportati nel documento separato «Requisiti di analisi per prodotti Gemma provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari»: [www.bio-suisse.ch](http://www.bio-suisse.ch) ↳ Trasformatori e commercianti ↳ Residui ↳ Requisiti di analisi di prodotti Gemma provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari.

## 2.4 Prodotti provenienti da

### Ucraina, Russia, Kazakistan, Cina e Moldavia

I prodotti provenienti da Ucraina, Russia, Kazakistan, Cina e Moldavia devono adempiere requisiti supplementari.

Vanno eseguite le seguenti analisi (per prodotti già sdoganati nell'UE non sono necessarie ulteriori analisi):

- Screening dei pesticidi (pesticidi polari e apolari, spettrometri di massa, p. es. LC-MS/MS, GC-MS/MS, ecc.), almeno 300 sostanze attive.
- Carbendazim (fungicidi a base di benzimidazolo), se non è già incluso nello screening dei pesticidi -  $LOQ \leq 0.01$  mg/kg
- Fosfina (idrogeno fosforato) -  $LOQ \leq 0.01$  mg/kg (salvo prodotti freschi, merce surgelata e olio)
- Cloromequat e mepiquat nei cereali -  $LOQ \leq 0.01$  mg/kg
- Mepiquat nella colza, nei girasoli e nei loro prodotti -  $LOQ \leq 0.01$  mg/kg

## 2.5 Prodotti provenienti dall'India

### Sesamo, soia e semi di lino

Occorre eseguire un'analisi dei residui sui semi di lino, sesamo e soia di qualità Gemma e i loro prodotti provenienti dall'India.

Vanno eseguite le seguenti analisi:

- Screening dei pesticidi\* (pesticidi polari e apolari, spettrometri di massa, p. es. LC-MS/MS, GC-MS/MS, ecc.), almeno 300 sostanze attive.
- Bromuro inorganico complessivo -  $LOQ \leq 5$  mg/kg

- Carbendazim (fungicidi a base di benzimidazolo), se non è già compreso nello screening dei pesticidi - LOQ  $\leq$  0.01 mg/kg
- Fosfina (idrogeno fosforato) – LOQ  $\leq$  0.01 mg/kg (eccetto olio)
- I semi di lino e la soia vanno inoltre analizzati per verificare la presenza di glifosato (incl. il metabolita AMPA) LOQ  $\leq$  0.01 mg/kg.

\*Lo screening dei pesticidi di prodotti provenienti dall'India deve includere le seguenti sostanze attive: abamectina, bifenile, Carboxin, Dinocap, Difenilammina, Emamectin(-benzoato), Flonicamid, Fipronil, Isoprothiolane, Meptyl-Dinocap, Thiocyclam, Trichlorfon.